



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

maggio 2019

Oggetto: Iscrizione all'albo – residenza nel Regno Unito – domicilio professionale

Rispondiamo alla Vostra richiesta del 9 maggio u.s. in merito alla possibilità di iscrizione all'albo professionale per un candidato, che, avendo già conseguito l'abilitazione professionale, abbia la residenza nel Regno Unito ed iscritto all'AIRE.

Orbene, la disciplina professionale, che individua nella residenza del professionista il criterio onde determinare (art. 2 R.D. n. 275/29) l'ordine di appartenenza, deve necessariamente contemperarsi con quanto stabilito dalla Legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante *“Norme in materia di domicilio professionale”*, la quale, all'art. 16, testualmente dispone che *“Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, ai fini dell'iscrizione in albi, elenchi o registri, il domicilio professionale è equiparato alla residenza”*.

Ne deriva che qualsiasi professionista può scegliere indifferente di iscriversi all'Albo tenuto dal proprio ordine o collegio nel luogo di residenza, ovvero nel luogo ove ha sede il domicilio professionale e, conseguentemente, vantare il diritto all'iscrizione nel relativo albo professionale.

Tale assunto è stato inoltre confermato dal Ministero della Giustizia, Ufficio VII della Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni, il quale, con nota del 14 marzo 2000, prot. n. 7/995/U, ha precisato che *“l'attività professionale non risulta, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 16 L. n. 526/1999, affatto vincolata a criteri di residenza, essendo la ratio della disposizione citata quella di evitare il sorgere di situazioni di disparità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini membri di altri Stati dell'Unione Europea”*.

Sempre a detta del Ministero, *“neanche sostenibile sarebbe mantenere la residenza quale requisito di iscrizione ad un Albo piuttosto che ad un altro ai fini della vigilanza attribuita, dall'ordinamento giuridico, ai Collegi Provinciali, all'uopo bastando che tale attività di vigilanza venga svolta dall'organo professionale del luogo in cui ha “sede” lo studio del professionista”*.

Pertanto, il candidato può iscriversi presso l'Ordine competente per territorio del luogo ove elegge il proprio domicilio professionale, sebbene sia residente in un luogo diverso, anche se fosse un Paese Comunitario o extracomunitario e, di conseguenza, vantare il diritto all'iscrizione nel relativo albo professionale.